

Roma, 27 gennaio 2026

Spett. le COA di FERRARA

Oggetto: risposta Vs. quesito prot. n. 5139/2025

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



Quesito n. 252, COA di Ferrara
Parere 27 gennaio 2026

Il COA di Ferrara chiede di sapere se sia obbligatorio per l'iscritto indicare – anche ai fini di cui al d.m. n. 47/2016 – un recapito di utenza telefonica fissa destinata allo svolgimento dell'attività professionale o se possa ritenersi sufficiente l'indicazione di un recapito di telefonia mobile, anche se coincidente con quello adibito a uso personale.

La risposta è resa nei termini seguenti.

Nel dare attuazione – in parte qua - all'articolo 17 della legge n. 247/12, l'articolo 2, comma 1, lettera c) del d.m. n. 178/2016 (relativo alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri) prevede che nell'albo degli avvocati debba essere indicato, genericamente, un “recapito telefonico” dell'iscritto.

Parimenti, l'articolo 2, comma 2, lettera b) del d.m. n. 47/2016 (relativo all'accertamento dell'esercizio della professione) si riferisce in modo generico alla disponibilità, da parte dell'iscritto, di una “utenza telefonica”, senza ulteriori specificazioni.

Per questi motivi, in mancanza di una disposizione che esplicitamente prescriva il possesso di una utenza telefonica fissa, si ritiene che ben possa l'iscritto possedere unicamente una utenza di telefonia mobile destinata all'esercizio della professione, pure quando coincidente con quella destinata a uso personale.